

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2025, n. 1798

L.R. 22/2021, art. 33, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Direttive per l'attuazione dell'intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico. Aggiornamento della soglia ISEE per l'accesso all'intervento.

Visto l'articolo 33, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) che prevedono:

2 bis. La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino;

2 ter. Gli interventi sono effettuati dai Servizi Sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione;

2 quater. Le risorse per l'attuazione dell'intervento sono assegnate agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione;

Dato atto che ai sensi del sopra richiamato articolo 33, comma 2 ter, della legge regionale 22/2021, con delibera di Giunta regionale n. 1366 del 23 settembre 2022 sono state stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento che dispongono quanto segue:

a) l'intervento economico è diretto a sostenere le donne per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino, già in carico ai servizi sociali o per le quali risulta necessaria la presa in carico a seguito di valutazione sociale professionale;

b) per accedere all'intervento la beneficiaria deve essere in possesso di ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 9.360,00 euro;

c) l'intervento economico è concesso dai Servizi sociali dei Comuni, secondo le proprie modalità applicate per la concessione di interventi assistenziali alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico integrata della persona ed è coordinato con eventuali altri interventi previsti dal medesimo progetto;

d) il beneficio è riconosciuto per il periodo decorrente dalla data di inizio della gravidanza accertata fino al compimento del sesto mese di vita del bambino;

e) l'importo massimo complessivo del beneficio erogabile è fissato in euro 4.500,00;

f) il beneficio è erogato in una o più soluzioni, secondo le modalità condivise all'interno del progetto personalizzato di presa in carico della persona;

g) le risorse disponibili saranno ripartite tra gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età pari o inferiore a 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è

disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare;

h) le risorse saranno trasferite in un'unica soluzione in via anticipata agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni con decreto della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, che ne stabilirà le modalità e i termini di rendicontazione;

Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1546 del 7 novembre 2025 è stato disposto:

- di aggiornare il valore dell'ISEE per l'accesso all'intervento economico di cui si tratta valore di euro 10.140,00;
- di confermare gli ulteriori requisiti per l'accesso e le direttive per l'attuazione dell'intervento già individuati con delibera di Giunta regionale n. 1366 del 23 settembre 2022;
- di stabilire che il predetto valore ISEE di accesso all'intervento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2026;

Atteso che la richiamata deliberazione n. 1546 del 7 novembre 2025 è stata adottata in via preliminare, al fine di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali, nella riunione n. 18 del 4 dicembre 2025 (estratto n. 44/2025 del processo verbale), ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione preliminare, all'unanimità;

Ritenuto pertanto di provvedere all'adozione in via definitiva della deliberazione n. 1546 del 7 novembre 2025;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera j), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di aggiornare in via definitiva il valore dell'ISEE per l'accesso all'intervento di sostegno alle gestanti in situazione di disagio socio-economico previsto dall'articolo 33, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della legge regionale 22/2021, al valore di euro 10.140,00.
2. Di confermare gli ulteriori requisiti per l'accesso e le direttive per l'attuazione dell'intervento già individuati con delibera di Giunta regionale n. 1366 del 23 settembre 2022;
3. Il valore ISEE di accesso all'intervento di cui al punto 1. si applica a decorrere dall'1 gennaio 2026.